

Proc. N 3104/2014 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo in data 4 luglio 2014 con il n. 3104/14 del ruolo Generale, ed avente per oggetto: vendita di cose mobili.

vertente tra

M. G., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo DONATI e MASSIMO MAGLI in virtù di procura in atti.

ATTORE

contro

F.L.F., rappresentato e difeso dall'avv. *F.*, in forza di procura in atti.

CONVENUTO

All'udienza del 30 novembre 2017 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'attore: *come da atto di citazione.*

Per la convenuta: *come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste con la memoria del 13.2.20105.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato *M. G.* esponeva:

- di avere collaborato con *F.L.F.* nella gestione dell'attività di ristorazione denominata " *da que' Grulli*", in qualità di associati, in virtù di contratto di associazione in partecipazione perfezionato con *A.C.R.* proprietaria e associante- apportando la prestazione professionale comprensiva anche del lavoro dirigenziale a fronte del corrispettivo rappresentato da una partecipazione agli utili in misura del 85% suddivisa pro quota partitaria fra entrambi;
- che con distinta scrittura privata aveva concordato una specifica attribuzione di compiti, prevedendo l'attribuzione al FRAGORZI della gestione in proprio



dell'attività con finzioni dirigenziali nei confronti del MARTINI e con l'assunzione in proprio del cd rischio di impresa;

- di avere corrisposto al F.L.F. la somma di € 70.000,00 a fronte di una serie di scritture private del luglio 2008 aventi tutte ad oggetto la cessione da parte del F.L.F. del 50 % della totalità dei beni ed oggetti contenuti all'interno del locale "Osteria da que' grulli" e nelle sue pertinenze, deperibili e non deperibili, posti all'interno del locale, dei quali il F.L.F. dichiarava di essere proprietario, ad esclusione dei beni mobili di proprietà dell'Associazione Circolo Risorgimento;
- di avere accertato a seguito della rottura del rapporto con il F.L.F. che all'interno dei locali non era presente alcun bene mobile di proprietà del F.L.F.

Tanto premesso, conveniva F.L.F. al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di compravendita per mancanza ed indeterminatezza dell'oggetto e condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 70000,00 indebitamente percepita, con interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese processuali.

Instauratosi il contraddittorio il convenuto si costituiva in giudizio deducendo:

- la simulazione relativa parziale dell'oggetto del contratto in quanto, oltre ai beni strumentali, andava ricompreso il valore dell'avviamento dell'attività commerciale realizzata dal medesimo con la collaborazione di altro socio liquidato anche grazie alla provvista corrisposta dal N.S. al momento del subentro nella attività;
- che nella scrittura privata del 1 luglio 2008 si era dato atto che il F.L.F. sarebbe rimasto l'effettivo unico responsabile dell'attività di ristorazione, nei confronti del Circolo associante, e che nella medesima scrittura il N.S. aveva preso atto che i beni strumentali presenti nell'esercizio sarebbero rimasti di proprietà dell'Associazione Circolo Risorgimento;
- Che dalla scrittura privata del 15 luglio 2008 si desumeva che la corresponsione del prezzo era correlata alla cessione degli utili ricavati dall'attività di ristorazione, ripartiti fra il F.L.F. ed il N.S., confermando che oggetto della cessione era anche l'avviamento dell'attività.



Concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.

Esaurita l'istruzione della causa esclusivamente a mezzo di documenti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 30 novembre 2017 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, le domande proposte dall'attore sono fondate e possono trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.

La controversia, invero, concerne i contratti conclusi nel luglio 2008 ed aventi ad oggetto tutti i beni e gli oggetti contenuti all'interno del locale " Osteria (D. Q. S." e nelle sue pertinenze ad esclusione dei beni mobili di proprietà dell'A. A. C. R. Ora, lamenta l'attore l'estrema genericità e indeterminatezza del contratto, in quanto alla cessazione dei rapporti con il convenuto, aveva constatato che nessuno dei beni mobili di quelli posti all'interno del locale fosse di proprietà del venditore.

In proposito, va considerata che trattandosi di compravendita di beni mobili, non è prescritta alcuna forma scritta, così che le parti bene avrebbero potuto richiamare altri elementi identificativi dell'oggetto del trasferimento.

Infatti, solo per i contratti per i quali è necessaria la forma scritta l'oggetto del contratto, benché non indicato specificamente, deve essere con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti.

Negli altri casi, ciò può risultare aliunde, ma deve essere comunque sufficientemente determinabile ai sensi dell'art 1346 c.c. (Cass. N 5385 del 7 marzo 2011);

Ciò in quanto comunque il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, esigenza che può essere pregiudicata dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente



determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (*Cass. N 5513 del 29.2.2008*).

Peraltro, ove i beni fossero risultati concretamente determinati o, comunque, determinabili, ai fini della validità della vendita non avrebbe avuto rilevanza la proprietà effettiva degli stessi da parte del F.L.F., poiché in virtù dell'art 1478 c.c. in tale ipotesi la vendita – comunque valida – avrebbe avuto effetti meramente obbligatori, ed il venditore avrebbe assunto l'obbligo di procurarne l'acquisto.

Secondo quanto prospettato dall'attore, invece, la titolarità dei beni era elemento identificativo dei medesimi, così che la mancata dimostrazione della proprietà al luglio 2008 comporta l'indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto stesso del trasferimento.

Peraltro, costituendosi in giudizio, tuttavia, il F.L.F. non ha allegato che in base agli accordi vi fosse la concreta possibilità di individuare altrimenti i beni oggetto del trasferimento, ma ha eccepito che secondo gli accordi dissimulati il versamento della somma rappresentasse il corrispettivo dell'acquisto del valore rappresentato dall'"avviamento commerciale", sorta di indennità per associare il M.C. nella gestione dell'attività.

In sostanza, in base agli accordi le parti avrebbero previsto la costituzione di una vera e propria società, con paritetica distribuzione degli utili, ed il versamento avrebbe rappresentato il corrispettivo del valore corrispondente all'accresciuto valore dell'azienda per effetto della precedente gestione.

A riguardo, è chiaro che la simulazione ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio tra tutti i soggetti che vi partecipano, e cioè la reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il contratto ed il loro effettivo rapporto e che determina il diverso contenuto del contratto. La prova della simulazione, in tal senso, si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce



alcun limite. Invece, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdiichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (*Cass., 16.4.88, n. 2998*).

Nel caso in esame, trattandosi di soggetto che assume la veste di parte rispetto al negozio di cui si discute, la dimostrazione dell'accordo simulatorio non può essere offerta con qualsiasi messo, anche mediante testimoni e mediante presunzioni.

Le scritture prodotte, tuttavia, non documentano un accordo nel senso voluto dal convenuto e tale assenza di prova non può essere integrata attraverso la invocata prova testimoniale, peraltro avente ad oggetto circostanze non significative.

Tali caratteri difettano nella fattispecie in esame, così che facendo applicazione dei principi che presiedono all'onere della prova, le superiori motivazioni conducono senza dubbio all'accoglimento delle domande introdotte dal *M. G.* nel giudizio, posto che l'incontestato versamento della somma è risultato privo di valida causa giustificativa. Segue la condanna del convenuto alla restituzione delle somme ricevute, con interessi nella misura legale, dalle date di ricevimento a quelle di effettiva restituzione. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *M. G.* nei confronti di *F. L. F.*, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la nullità del contratto di compravendita di beni mobili di cui all'atto introduttivo;

b) condanna

il convenuto alla restituzione della somma di Euro 70.000,00, con interessi legali dalla data del versamento alla data di restituzione;



c) condanna

il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.250,00, per compenso professionale, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura di legge.

Così deciso in data 18 giugno 2018 dal Tribunale di Prato, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice ist. ed est.
Dott. Michele Sirgiovanni

